

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. ____334____ DEL ____30/06/2020____

Pratica n. 32966 del 30 giugno 2020

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 1169 sito in Comune di Tuscania, assegnato al sig. Luigi De Santis ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI ☐ NO ☒

ATTO CON IVA COMMERCIALE ☐ ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Eurosia Bonci	P.L. Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Avv. Maria Raffaella Bellantone
_____	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniela Moscatelli		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 334	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 30/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. ____334____ DEL ____30/06/2020____

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 1169 sito in Comune di Tuscania, assegnato al sig. Luigi De Santis ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato confermato sino a nuova disposizione, l'attribuzione ad interim dell'incarico dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, conferito, con determinazione n. 572/2019, all'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 2, al "Bilancio di previsione 2020-2022";
- VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, dell'11 dicembre 1953, rep. n. 1447, registrato a Viterbo il 29 dicembre 1953, al n. 1235, Vol. 185 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 11 gennaio 1954, al n. 153 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Giovanni De Santis, nato a Piansano il 24 giugno 1903, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come podere n. 1169, sito in Comune di Tuscania, località Ciuffa Guado Spina, della superficie catastale di ha 12.73.36, effettiva di ha 11.99.20, distinto in catasto alla Sez. XXI° con i mappali nn. 52/1 - 41/1/i - 42/c - 44/c - 51/c - 43 - 49/A - 50/A - 40/R/B/2 - 40/1/R/B/1, confinante a nord est con accesso, a sud con strada consorziale n. 11, ad ovest con podere 1170. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1953;

VISTA la deliberazione n. 230/CE, del 25 settembre 1980, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 5648, del 21 ottobre 1980, registrata a Viterbo il 6 novembre 1980, al n. 2647, Mod. 3 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 11 novembre 1980, al n. 9062 del Registro Formalità, con la quale l'ERSAL - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio, a seguito del decesso del sig. Giovanni De Santis, avvenuto in data 16 luglio 1976, ha autorizzato il subentro del sig. Luigi De Santis, nato a Piansano il 18 luglio 1929 il quale, fermi restando gli obblighi assunti dal suo dante causa, nessuno escluso ed i diritti a questo spettanti, ha accettato di succedere nel rapporto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio del fondo, costituente il podere n. 1169, sito nel Comune di Tuscania, distinto in catasto dello stesso

Comune al foglio 113, particella 58 ed al foglio 114, particella 29 per la superficie di ha 11.95.70;

PRESO ATTO che, il sig. Luigi De Santis, con istanza dell'11 febbraio 2020, prot. n. 1635, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria della competente struttura;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Giovanni De Santis, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Giambattista Ghi, dell'11 dicembre 1953, rep. n. 1447, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Tuscania al foglio 113, particella 58 ed al foglio 114, particella 29 per la superficie di ha 11.95.70, costituente il podere n. 1169, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.



DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI,
PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E**

MEPA

**P.L. Rapporto con assegnatari
e Partecipazioni Societarie
EB/eb**

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Giovanni De Santis, nato a Piansano il 24 giugno 1903;

Matricola: n. 237/U;

Contratto: dell'11 dicembre 1953, rep. n. 1447;

Podere: n. 1169, sito in Comune di Tuscania, località Ciuffa Guado Spina, di ha 11.95.70;

Dati Catastali: foglio 113, particella 58 ed al foglio 114, particella 29;

Confini: a nord est con accesso, a sud con strada consorziale n. 11, ad ovest con podere 1170.

Il sig. Luigi De Santis, con istanza dell'11 febbraio 2020, protocollo n. 1635, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente il podere n. 1169, sito in Comune di Tuscania, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 20 febbraio 2020, redatta dal tecnico incaricato geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, che si allega alla presente determinazione, dalla quale si evince che sul fondo non si insistono servitù apparenti a favore di ARSIAL. (All. 1).

Il fondo è stato oggetto del frazionamento n. 54236.4/1987 del 24 febbraio 1988, in atti da 27 aprile 1992, eseguito ancor prima della legge 191 del 19 febbraio 1992 e quindi in violazione della medesima norma. Lo Studio Legale Lepore, con parere pro-veritatae pervenuto ad ARSIAL il 4 dicembre 2007 prot. 11824, ha acclarato l'obbligo dell'Agenzia ad adempiere alla cancellazione del vincolo di riservato dominio anche nelle situazioni di violazioni, limitazioni e divieti previsti dalle norme di legge, a condizione che siano spirati, ai sensi dell'art. 6 della L. 379/67, i termini quinquennali per l'azione di annullamento dell'atto compiuto in contrasto con le citate norme di legge. Gli Organi Superiori dell'Agenzia sono stati edotti del parere pro-veritatae in occasione della deliberazione n. 28 del 12 febbraio 2008.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 12 giugno 2020

IL RELATORE
Eurosia Bonci